



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... *le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”.

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti delle scuole di competenza del Ministero dell'Istruzione e del merito;

**VISTO** l'articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente “*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*”, e, in particolare, il comma l, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 recante “*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, nella parte in cui dispone che “*con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L'offerta formativa complessiva delle Università e delle Istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.*”;

**VISTO** il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che all'articolo 5, comma 4 sexies, ha prorogato per l'anno accademico 2025/2026 le



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relative alla possibilità di svolgere fino al 50 per cento delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con esclusione dei tirocini e dei laboratori;

**VISTO** il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1- sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 2 dicembre 2025 prot. n. 241, adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente: *“Determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per l'a.s. 2025/2026, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”*;

**ACQUISITO** dal Ministero dell'istruzione e del merito, con nota 25 luglio 2025, prot. n. 4309 (protocollo in ingresso MUR n. 15070 del 25 luglio 2025) il fabbisogno a livello regionale del personale docente di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 6 del DPCM 4 agosto 2023;

**VISTA** la nota 29 settembre 2025, prot. n. 9116, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha avviato la procedura di acquisizione del potenziale formativo delle Istituzioni della formazione superiore;

**VISTO** il potenziale formativo inserito in Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS il 24 ottobre 2025 dalle predette Istituzioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2026, prot. n. 137 concernente la riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale docenti per l'a.a. 2025/2026 per i soggetti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2026, prot. n. 138 concernente l'autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2025/2026;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 marzo 2026, prot. n. 265 concernente l'integrazione dei posti previsti nel decreto MUR n. 138/2026, per le seguenti Istituzioni Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” di Viterbo, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Università degli studi di Siena, relativamente alle classi A001-A011-AN55-AN56;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 6, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023 *“L'offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali”*;

**RILEVATA** la necessità, su istanza delle Istituzioni interessate, Università degli studi di Salerno per le classi A001; A011; A012; A013; A026; A027; A028; A037; A048; A050; AG56; AI56; AN56; AP55; Università degli studi Europea di Roma per le classi AD55; AD56; AI55; AJ55; AM55; AN55; AP55;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

AW55; A053; Università degli studi Niccolò Cusano-Telematica Roma per le classi A023; A065, che per mero errore materiale non hanno inserito in Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS, entro il 24 ottobre 2025, i pareri dell'USR relativi alla disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini, di integrare i posti già autorizzati con il decreto MUR n. 138/2026, a fronte dei pareri favorevoli espressi dall'ANVUR con i decreti n. 1 del 10 febbraio 2025, n. 19 del 10 dicembre 2025, n. 20 del 15 dicembre 2025, al fine di ricomprendere il nuovo potenziale formativo e pervenire a un'offerta formativa complessiva che risponda più adeguatamente alle esigenze di cui all'art. 6, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023;

**VISTI** i pareri resi dagli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. b), del DPCM 4 agosto 2023, relativi alla disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;

**SENTITO** il Ministero dell'istruzione e del merito a norma dell'art. 6, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, che ha espresso parere favorevole con nota prot. 89748 del 17 aprile 2026;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'integrazione, per l'a.a. 2025-2026, dei posti previsti nel decreto MUR n.138/2026 e ss.mm.ii., per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il medesimo a.a. alla luce delle istanze pervenute dalle sopraindicate Istituzioni successivamente al predetto DM n.138/2026;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Il presente decreto, integra il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2026, n. 138 concernente l'autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2025/2026, indica all'allegato A gli ulteriori posti autorizzati per il predetto a.a. per i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, erogati dall'Università degli studi di Salerno, Università Europea di Roma, Università Niccolò Cusano-Telematica per l'anno accademico 2025/2026.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 27 gennaio 2026 prot. n. 138.

#### **Art. 2**

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini